

**DIRETTIVA 98/72/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 15 ottobre 1998

che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato <sup>(3)</sup>,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che, successivamente all'adozione della direttiva 95/2/CE <sup>(5)</sup>, vi sono state innovazioni tecniche nel settore degli additivi alimentari;

considerando che la direttiva 95/2/CE dovrebbe essere modificata per tener conto di tali innovazioni;

considerando che prima dell'adozione di misure tali da incidere sulla salute dei consumatori è stato consultato il comitato scientifico dell'alimentazione umana, istituito con la decisione 74/234/CEE <sup>(6)</sup>;

considerando che la direttiva 95/38/CE del Consiglio, del 17 luglio 1995, che modifica gli allegati I e II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che fissa un primo elenco di quantità massime <sup>(7)</sup>, prevede disposizioni specifiche per quanto riguarda il tiabendazolo; che la voce tiabendazolo dovrebbe ora essere soppressa,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 95/2/CE è modificata come segue:

1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. La presente direttiva è una direttiva specifica che rientra nella direttiva globale di cui all'articolo 3 della direttiva 89/107/CEE e si applica agli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. Essa non si applica agli enzimi diversi da quelli menzionati negli allegati.»;

2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Possono essere utilizzate nei prodotti alimentari per i fini menzionati nell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, soltanto le sostanze elencate negli allegati I, III, IV e V.»;

3) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Nei prodotti alimentari sono consentiti gli additivi alimentari elencati nell'allegato I per gli scopi di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, ad eccezione dei prodotti alimentari elencati nell'allegato II, secondo il principio "quanto basta".»;

4) all'articolo 2, il quinto trattino della lettera a) del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«— latte (compreso quello intero, scremato e parzialmente scremato), pastorizzato, sterilizzato (compreso il trattamento UHT) e panna intera pastorizzata.»;

5) all'articolo 2, l'undicesimo trattino del paragrafo 3 della lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«— pasta essiccata, esclusa la pasta esente da glutine e/o la pasta per diete ipoproteiche, a norma della direttiva 89/398/CEE.»;

6) le tabelle degli allegati sono modificate secondo le disposizioni contenute nell'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri modificano, se necessario, le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative al fine di:

<sup>(1)</sup> GU C 76 dell'11. 3. 1997, pag. 34 e GU C 77 del 12. 3. 1998, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU C 75 del 10. 3. 1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 23 ottobre 1997 (GU C 339 del 10. 11. 1997, pag. 1), posizione comune del Consiglio del 23 marzo 1998 (GU C 161 del 27. 5. 1998, pag. 29) e decisione del Parlamento europeo del 15 luglio 1998 (GU C 292 del 21. 9. 1998). Decisione del Consiglio del 28 settembre 1998.

<sup>(4)</sup> GU L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237 del 10. 9. 1994, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU L 61 del 18. 3. 1995, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 96/85/CE (GU L 86 del 28. 3. 1997, pag. 4).

<sup>(6)</sup> GU L 136 del 20. 5. 1974, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 197 del 22. 8. 1995, pag. 14.